

CITTA' DI MODUGNO

(PROVINCIA DI BARD)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE n. 48 del 27/09/2012, esecutiva

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE n. 24 del 18/11/2013, esecutiva

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2 – ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

ARTICOLO 3 – SOGLIA DI ESENZIONE REDDITUALE

ARTICOLO 4 – ENTRATA IN VIGORE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le modalità di compartecipazione del Comune di Modugno all'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché la misura della soglia di esenzione prevista in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2

Aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono stabilite a partire dal 1° gennaio 2013, le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000,00	0,10%
Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	0,20%
Oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00	0,40%
Oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00	0,60%
Oltre € 75.000,00	0,80%

2. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano in misura progressiva in funzione degli scaglioni previsti.

Art. 3

Soglia di esenzione reddituale

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 36.000,00.

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013